



Corte dei Conti

Sezione Regionale di Controllo per la Toscana

composta dai magistrati:

- Pres. Vittorio GIUSEPPONE	Presidente
- Cons. Nicola BONTEMPO	Componente
- 1° Ref. Laura d'AMBROSIO	Componente
- 1° Ref. Marco BONCOMPAGNI	Componente
- Ref. Igina MAIO	Relatore

VISTO l'art. 100, secondo comma, della Costituzione;

VISTO il Testo Unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con r.d. 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei Conti;

VISTA la legge 5 giugno 2003 n. 131, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

VISTO il Regolamento (14/2000) per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, deliberato dalle Sezioni Riunite della Corte dei conti in data 16 giugno 2000 e successive modifiche;

VISTA la Convenzione stipulata il 16 giugno 2006 tra Sezione regionale, Consiglio delle autonomie locali e Giunta regionale Toscana in materia di "ulteriori forme di collaborazione" tra Corte ed autonomie, ai sensi dell'art. 7, comma 8, della citata legge n. 131 del 2003;

UDITO nella Camera di consiglio del 23 aprile 2013 il relatore Referendario Igina Maio.

PREMESSO

Il Consiglio delle autonomie locali ha inoltrato alla Sezione, con nota prot. n. 3206/1.13.9 del 15 febbraio 2013, una richiesta di parere formulata dal Sindaco del Comune di Lucca, in cui si pongono due quesiti in tema di riduzione del trattamento accessorio del personale in proporzione alla riduzione del personale in servizio imposta dall'art. 9, comma 2- bis del d.l. n.78/2010, convertito in L. n.122/2010:

1. si chiede se la riduzione da operare in virtù della disposizione in questione debba essere operata sull'ammontare complessivo di detto fondo o solo sulla parte di esso destinata specificamente al risultato;

2. si chiede se la precisazione fornita dalla Circolare MEF n. 12/2011 secondo cui, in riferimento alla disciplina in argomento, la riduzione va effettuata al netto delle somme da destinarsi alla remunerazione degli incarichi di reggenza degli uffici temporaneamente privi di titolare valga anche nel caso di affidamento temporaneo ad altro dirigente o al segretario generale della direzione di settori ricoperti da dirigenti collocati a riposo e come debba essere nel concreto effettuata, anche con riferimento alla previsione del prossimo ingresso di un nuovo dirigente a parziale reintegro della dotazione organica dirigenziale.

CONSIDERATO

Secondo ormai consolidati orientamenti assunti dalla Magistratura contabile in tema di pareri da esprimere ai sensi dell'art.7, comma 8, della legge n.131 del 2003, occorre verificare in via preliminare se la richiesta di parere presenti i necessari requisiti di ammissibilità, sia sotto il profilo soggettivo, con riferimento alla legittimazione dell'organo richiedente, sia sotto il profilo oggettivo, concernente l'attinenza dei quesiti alla materia della contabilità pubblica, in ottemperanza a quanto espressamente previsto dalla legge.

Nel caso in esame, la richiesta di parere si appalesa ammissibile sotto il profilo soggettivo, in quanto formulata dal Sindaco del comune interessato, per il tramite del Consiglio delle Autonomie.

In relazione al requisito oggettivo, la Sezione deve preliminarmente accertare se la richiesta di parere sia ascrivibile alla materia della contabilità pubblica, nonchè se sussistano o meno i requisiti di generalità ed astrattezza, unitamente alla considerazione che il quesito non può implicare valutazioni inerenti a comportamenti amministrativi da porre in essere, ancor più se connessi ad atti già adottati o comportamenti espletati. Inoltre, occorre verificare se l'oggetto del parere riguardi o meno indagini in corso della procura regionale od eventuali giudizi pendenti innanzi alla Sezione giurisdizionale regionale della Corte dei conti, ovvero presso la magistratura penale, civile o amministrativa.

Nel caso in esame, la richiesta di parere può ritenersi ammissibile da un punto di vista oggettivo.

Il Collegio, inoltre, valuta la questione suscettibile di risposta, tale da garantire uniformità di indirizzo e ponderazione di tutti gli interessi coinvolti, senza necessità di investire la Sezione delle autonomie ai sensi dell'articolo 6, comma 4, d.l. n.174/2012, convertito con modificazioni in legge n.213/2012.

In merito al primo quesito, la normativa di riferimento è dettata dall'art. 9, comma 2bis del d.l. n.78/2010, convertito in legge n.122/2010, che recita: *"A decorrere dal 1° gennaio 2011 e sino al 31 dicembre 2013 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001,*

n. 165, non può superare il corrispondente importo dell'anno 2010 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio". Tale disposizione persegue la finalità di contenimento della spesa del personale pubblico al fine di concorrere al rispetto dei vincoli di finanza pubblica ed al conseguimento degli obiettivi di programmazione economica.

In risposta al detto quesito, la Sezione - in sede di parere su analogo quesito con deliberazione n. 519 del 20 dicembre 2011 e in sede di esercizio del controllo monitoraggio al bilancio di previsione 2011 con deliberazione n. 295 del 8 novembre 2011 - si è espressa chiarendo che *"la riduzione del fondo 2011 (che ha come base di calcolo il fondo 2010), proporzionale alla riduzione del personale in servizio, è stata, quindi, espressamente indicata dal legislatore, pur trattandosi di un principio immanente, correlato al buon andamento in via generale ed alla coerenza fra risorse accessorie e personale destinatario. Orbene, il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato-IGOP, con la circolare n. 12 del 15 aprile 2011, ha suggerito, al fine di rendere uniforme l'applicazione della suddetta disposizione, un possibile modello matematico: la riduzione può essere operata, per ciascuno degli anni 2011-2012-2013, sulla base del confronto tra il valore medio dei presenti nell'anno di riferimento rispetto al valore medio relativo all'anno 2010, intendendosi per valore medio la semisomma (o media aritmetica) dei presenti, rispettivamente, al 1° gennaio e al 31 dicembre di ciascun anno. La variazione percentuale tra le due consistenze medie di personale determinerà la misura della variazione da operarsi sul fondo. La Sezione ritiene, quindi, che, in via previsionale, l'Ente sia tenuto a prevedere la riduzione del fondo delle risorse accessorie, in correlazione alla previsione delle cessazioni dal servizio o comunque riduzioni di personale, che in via programmatica deve conoscere, operando poi l'eventuale rimodulazione a fine esercizio. Occorre anche porre in luce che la riduzione del fondo, proporzionale alle cessazioni avvenute nel medesimo esercizio finanziario, riguarda in primo luogo le risorse stabili che, peraltro, sono le sole direttamente ed immediatamente correlate all'effettiva massa salariale legata all'organico in servizio dell'ente. Le risorse variabili sono connesse alle prestazioni rese dal personale in servizio, ed ai risultati conseguiti, nella logica di premialità e valorizzazione del merito. La riduzione del fondo deve operare nell'anno stesso in cui si sono verificate le cessazioni. È evidente che solo a fine anno vi può essere la verifica effettiva della consistenza del fondo per l'anno 2011. Tuttavia sono opportuni una previsione attendibile ed un monitoraggio costante nel corso dell'esercizio, al fine di evitare riflessi negativi sugli equilibri del fondo complessivo. L'algoritmo proposto dall'IGOP opera un calcolo medio, di fatto di minor impatto sull'entità del fondo, ma di minor complessità rispetto ad un calcolo più articolato, che tenga conto in via previsionale della data di cessazione delle singole unità per il periodo di permanenza in servizio nell'anno solare di cessazione. Il costante monitoraggio in corso dell'anno mira proprio a garantire maggiore certezza di somme a disposizione per l'erogazione degli istituti contrattualmente previsti."*

Alla luce dei principi sopra enunciati con riferimento alle modalità di applicazione della disciplina in commento alle risorse stabili e alle risorse variabili, nonché in considerazione delle finalità perseguite dal richiamato art. 9, comma 2-bis, d.l. n.78/2010, volte ad un sempre più stretto contenimento della spesa per il personale alle dipendenze della pubblica amministrazione, può affermarsi che la decurtazione vada calcolata sull'intero ammontare del fondo, senza distinzione tra parte variabile e parte fissa e tra quota destinata alla retribuzione di posizione e quota destinata alla retribuzione di risultato.

In risposta al secondo quesito, si evidenzia che le disposizioni in materia di limite complessivo e di riduzione del trattamento accessorio, introdotte dall'art. 9 del d.l. n. 78/2010, sono di stretta interpretazione, con la conseguenza che non possano essere ammesse deroghe o eccezioni. Ne discende che, in sede di calcolo del fondo per la retribuzione di posizione e di risultato del personale dirigenziale, non si può tener conto, a differenza di quel che accade per la remunerazione degli incarichi di reggenza, degli oneri derivanti dall'eventuale remunerazione dell'incarico dirigenziale *ad interim*. Deve, al riguardo, osservarsi che le due fattispecie (reggenza ed incarico *ad interim*) presentano presupposti e connotati diversi che portano a ritenere non assimilabili le due diverse ipotesi. Nel primo caso – quello preso in esame dalla circolare n. 12/2011 sopra citata della Ragioneria generale dello Stato - si è in presenza, infatti, di un incarico affidato ad un funzionario apicale per un periodo di tempo limitato in attesa del completamento delle avviate procedure per la copertura del posto vacante, con la conseguenza che, in sede di riduzione del menzionato fondo, occorrerà tenere conto della circostanza che un ulteriore soggetto, oltre ai dirigenti, maturerà il diritto ad un compenso per l'attività espletata. Nel secondo, invece, si procede al conferimento di un *interim* nei confronti di dirigente già titolare di altro incarico, al quale non può essere attribuito, secondo l'orientamento dell'ARAN, un'ulteriore retribuzione di posizione, ma al più può essere riconosciuta una maggiorazione percentuale della retribuzione di risultato.

Nelle sopra esposte considerazioni è il parere della Corte dei conti – Sezione regionale di controllo per la Toscana - in relazione alla richiesta formulata dal Consiglio delle autonomie con nota prot. n. 3206/1.13.9 del 15 febbraio 2013.

DISPONE

Copia della presente deliberazione è trasmessa al Presidente del Consiglio delle autonomie locali della Regione Toscana, e, per conoscenza, al Sindaco del Comune di Lucca e al Presidente del relativo Consiglio.

Così deciso in Firenze, nella Camera di consiglio del 23 aprile 2013

L'Estensore
f.to Ref. Igina MAIO

Il Presidente
f.to Vittorio GIUSEPPONE

Depositata in Segreteria il 23 aprile 2013
Il Funzionario preposto al Servizio di supporto
f.to Claudio FELLI